



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. GSN n.21/2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

DECISIONE

Segnalante: Paola Rotolo (tessera FISE n.000846/I).

Parte interessata: Antonello Andrisano (tessera FISE n.000139/I).

Evento: Concorso Nazionale Salto Ostacoli A5* Terza Edizione Coppa dei Due Mari con la Finale Regionale Progetto Sport nei giorni 16-17-18 settembre 2022 presso l'ASD Circolo Ippico Horse Club Terra Jonica sito in San Giorgio Jonico (TA).

Con comunicazione del Procuratore Federale, ex art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia (in breve RdG), inoltrata il 23 settembre 2022 alla Segreteria degli Organi di Giustizia, è stata sottoposta all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale la segnalazione proveniente dalla signora Paola Rotolo in merito ad alcune condotte che sarebbero state realizzate in occasione del Concorso Nazionale Salto Ostacoli A5* Terza Edizione Coppa dei Due Mari con la Finale Regionale Progetto Sport nei giorni 16-17-18 settembre 2022 presso l'ASD Circolo Ippico Horse Club Terra Jonica sito in San Giorgio Jonico (TA). Nello specifico, la signora Rotolo ha esposto che in occasione dello svolgimento delle gare, nel mentre *"stava predisponendo il salto da far eseguire alla sua allieva e precisamente stava abbassando le barriere per formare un "verticale" ... il sig. Antonello Andrisano improvvisamente e senza motivo le si è rivolto con le parole "sei proprio una cessa di merda!" pronunciate ad altissima voce per ben tre volte..."*.

Considerato che la condotta asseritamente realizzata dal signor Antonello Andrisano avrebbe potuto configurare una condotta disciplinarmente rilevante per l'ordinamento federale, questo Giudice, con provvedimento del 30 settembre 2022, ha avviato apposito procedimento disciplinare nei confronti del medesimo soggetto, fissando la data per l'adozione della decisione per il 10 ottobre 2022 e concedendo alla parte termine sino a due giorni prima dell'indicato giorno per il deposito di memorie e documenti.

Tenuto conto che in data 6 ottobre 2022 l'Istruttore Antonello Andrisano ha depositato apposita memoria difensiva, dal cui contenuto sono emerse circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle esposte dalla segnalante, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenendo necessario approfondire le stesse, ai sensi dell'art. 39 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia, con provvedimento del 10 ottobre 2022, ha disposto l'audizione da remoto della *Steward* Valentina Rusciano e ha rinviato la data per l'adozione della decisione, da ultimo, al 31 ottobre 2022, al fine di concedere alla parte la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, depositando memoria e documenti sino a due giorni prima del citato giorno, a fronte del contenuto del verbale di audizione acquisito.

Con memoria del 28 ottobre 2022, il signor Antonello Andrisano si è riportato al contenuto della prima memoria depositata, chiedendo di essere assolto. In particolare, lo stesso ha precisato come



Federazione Italiana Sport Equestri

la sua condotta derivasse da una *“improvvida iniziativa, del tutto gratuita e ingiustificata”* da parte della segnalante, la quale avrebbe creato una situazione di pericolo per i binomi presenti in campo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla *Steward* Valentina Rusciano in sede di audizione, emerge come il signor Antonello Andrisano abbia effettivamente rivolto alla signora Paola Rotolo non meglio precisate frasi utilizzando *“toni alterati”*.

In particolare, la frase *“sei proprio una cessa di merda”* che la segnalante assumerebbe aver ricevuto, per ben tre volte, dall'Istruttore Antonello Andreano, non è stata sentita dalla *Steward*. La stessa, sul punto, ha infatti dichiarato: *“...non sono riuscita a distinguere tutte le parole, ma ricordo di aver sentito in modo chiaro la parola merda”*.

La *Steward*, inoltre, contrariamente a quanto segnalato dalla signora Paola Rotolo, secondo cui il signor Andrisano le avrebbe *“improvvisamente e senza motivo”* rivolto parole irrispettose, ha precisato come tutto si sia originato a fronte dell'ingresso in campo prova proprio della stessa segnalante, la quale, senza attendere la conclusione dell'esercizio dell'atleta del signor Andrisano, si sarebbe avvicinata al verticale per predisporlo per la propria allieva, facendo così alterare il medesimo Andrisano.

Tale circostanza, ad ogni modo, non giustifica la condotta tenuta dal signor Antonello Andrisano, Istruttore nel caso di specie, nei confronti di altro tesserato, in presenza anche di minori.

Comportamento questo contrario ai principi ispiratori del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale, sulla scorta dei quali l'Istruttore *“...rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva ed educativa del tesserato, in particolare del minore. Il loro apporto risulta, nella maggior parte dei casi, di estrema importanza e qualità, tecnica e pedagogica, ...”* e che all'art. 2, intitolato della *“Pratica corretta”*, impone agli Istruttori di *“...impegnarsi a operare nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio”* nonché di evitare di usare linguaggi scurrili davanti ai propri allievi.

A fronte di quanto sopra, pur non ritenendo raggiunta la prova sull'aver il signor Antonello Andrisano rivolto la specifica espressione *“sei proprio una cessa di merda”* nei confronti della signora Paola Rotolo, questo Giudice, di contro, ritiene come, in ogni caso, lo stesso Istruttore abbia tenuto una condotta non consona alla qualifica e al ruolo ricoperto nella vicenda in esame, ritenendo congruo applicare al medesimo la sanzione della censura, ex art. 6 punto II) del Regolamento di Giustizia.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 6 e 9 del Regolamento di Giustizia,

APPLICA

al signor **Antonello Andrisano** la sanzione della **censura** ai sensi dell'articolo 6 punto II) del



Federazione Italiana Sport Equestri

Regolamento di Giustizia, e

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 2 novembre 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca